

**Quesito in ordine alla temporaneità delle funzioni semidirettive (D.lgs 5 aprile 2006, n. 160).**

(Risposta a quesito del 9 aprile 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 aprile 2008, ha deliberato:

«1. Il 21 novembre 2007 il dott. ..., presidente da oltre otto anni della 1<sup>a</sup> sezione della Corte di assise di ..., ha proposto al Consiglio un quesito sulla interpretazione dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006, chiedendo, in particolare, chiarimenti sulla previsione che impone al magistrato, titolare di ufficio semidirettivo alla scadenza del periodo massimo di permanenza di otto anni, di “*svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive...nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio*”, allorquando tali funzioni non siano esplicabili se non nell'ufficio di provenienza.

Il dott. ... ha, inoltre posto una ulteriore domanda in relazione alla disciplina transitoria dettata dall'art. 5, III comma, L. 111/2007, ritenendo che essa non possa derogare a quanto disposto dal citato art. 46 D.Lgs. 160/2006, pur in mancanza di espressa previsione della possibilità che il magistrato in scadenza possa tornare nell'ufficio ove svolgeva le funzioni prima del conferimento dell'incarico semidirettivo.

2. L'art. 46 D.Lgs. 160/2006, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni semidirettive, dispone che gli incarichi in questione sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per eguale periodo a seguito di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. La norma in oggetto stabilisce, altresì, che il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive e per il quale è scaduto il termine degli otto anni, “*torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio*”.

Tale previsione è coerente espressione della logica fondante la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, finalizzata a diffondere culturalmente l'idea che l'esperienza dirigenziale non costituisce manifestazione di uno *status* acquisito all'esito di un *cursus honorum* ma si colloca, solo eventualmente, nell'esperienza professionale di ciascun magistrato, quale servizio reso all'amministrazione della giustizia per un predeterminato arco temporale. In tale prospettiva è, peraltro, necessario che il magistrato non subisca alcun pregiudizio per effetto dell'incarico ricoperto (risolvendosi, altrimenti, l'attribuzione dello stesso addirittura in uno svantaggio), ragion per cui, al termine dell'esperienza *de qua*, gli è consentito scegliere se rimanere nel medesimo ufficio nel quale ha svolto le funzioni semidirettive ovvero ritornare in quello di provenienza.

La formulazione della norma induce a ritenere che l'assegnazione allo stesso ufficio operi automaticamente, a meno che l'interessato non presenti domanda per rientrare nell'ufficio ove prestava servizio precedentemente al conferimento dell'incarico semidirettivo. Il riconoscimento della possibilità di presentare domanda è, ovviamente, funzionale ad escludere che essa sia vincolata all'attualità di un bando in corso per gli ordinari tramutamenti, così configurando la stessa come del tutto autonoma e sganciata da esso.

Problema aperto è quello se la destinazione in soprannumero sia possibile in ogni caso, cioè anche in quello di opzione per l'ufficio di provenienza. Il testo della norma sembra deporre in tal senso, data la collocazione della relativa previsione prima della “o” disgiuntiva. Tuttavia una soluzione siffatta potrebbe tradursi in una violazione dell'art. 97 Cost., potendo in concreto provocare uno svuotamento di alcuni uffici in favore di altri, con indubbie ripercussioni negative sul piano dell'amministrazione della giustizia. È evidente, infatti, che

l'incarico semidirettivo impegna esclusivamente un magistrato, di talché è verosimile che nell'arco di quattro ovvero di otto anni si verifichi una vacanza che consenta di riassorbire il soprannumero venutosi a creare nell'ufficio ove l'interessato ha esercitato le funzioni semidirettive. Ma lo stesso ragionamento non può farsi con riguardo all'ufficio in cui il magistrato in scadenza prestava precedentemente servizio, giacché non è escluso che da un medesimo ufficio giudiziario provengano più magistrati ai quali siano stati nel tempo conferiti incarichi semidirettivi, ragione per la quale gli stessi tornerebbero, tutti, nello stesso ufficio, determinando così un soprannumero non facilmente prevedibile ovvero riassorbibile in un arco temporale ragionevole. In sede di normazione secondaria, pertanto, occorrerà disciplinare attentamente la procedura mediante la quale il magistrato in scadenza potrà ritornare nell'ufficio "*in cui prestava precedentemente servizio*", avendo cura di verificare entro quali limiti la previsione del soprannumero sia compatibile con i principi dettati dall'art. 97 Cost..

Inoltre la norma in esame va collocata nel sistema complessivo, di talché, nell'attuare i tramutamenti da essa previsti alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 46, dovranno essere osservati anche i limiti dettati dall'art. 13 D.Lgs. 160/2006 ed alla luce di essi andrà interpretato lo stesso art. 46. In particolare il passaggio del titolare dell'ufficio direttivo, alla scadenza ottennale, da funzioni requirenti a funzioni giudicanti e viceversa potrà avvenire nei limiti territoriali e alle condizioni indicate nella normativa citata. Anche su questo punto è auspicabile l'adozione da parte del Consiglio di una sollecita normativa secondaria.

**3.** Il sistema di temporaneità degli incarichi semidirettivi sin qui descritto - e che andrà completato con la normativa secondaria del Consiglio - riguarda la situazione "a regime".

Per la fase transitoria, invece, l'art. 5, terzo comma, della Legge n. 111/2007 prevede che «decorso tale periodo (*centottanta giorni dalla entrata in vigore di detta legge*) coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altra funzione decadono dall'incarico *restando assegnati con funzioni non (. . .) semidirettive nello stesso ufficio*, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato». Tale previsione non è abrogata dal decreto legge 25 gennaio 2008, n. 3, che si limita a regolamentare la *reggenza* dell'ufficio prima della nomina del nuovo titolare prevedendo che «in deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'Ordinamento giudiziario (. . .), in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono (. . .) le sezioni di Tribunale o quelle di Corte d'appello (. . .) per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

La lettera della norma e il suo raffronto con la ben diversa disposizione dell'art. 46 D.Lgs. 160/2006 non lasciano dubbi: i titolari di uffici semidirettivi scaduti, per decorso del termine massimo di permanenza, all'atto dell'entrata in vigore della Legge n. 111, restano assegnati *ex lege* - ove non abbiano ottenuto il conferimento di diversa funzione - all'ufficio in cui hanno esercitato, sino alla scadenza, le funzioni semidirettive e non è per essi prevista la possibilità di rientrare nell'ufficio in cui prestavano precedentemente servizio.

La soluzione adottata è evidentemente opinabile ma ciò non legittima opzioni interpretative contrastanti con il tenore letterale della norma né è questa la sede per l'esame dei possibili vizi di costituzionalità prospettati dall'istante.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,  
delibera  
di rispondere al quesito nei termini di cui sopra.».